



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Patrizio Gattari

presidente

dott. Martina Flamini

giudice designato est.

dott. Elena Masetti Zannini

giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.
44323/2017 R.G. e promosso

da

nato in Costa d'Avorio il

elettivamente

domiciliato in Varese, via Robbioni n. 39, presso lo studio dell'avv. Mario Lotti che lo
rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 21.9.17, notificato al Ministero
dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico
Ministero in sede, *adiva* il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della
domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il
8.6.17 e notificato il 24.8.17.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di
rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal
comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota
difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione
utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) pervenuta all'Ufficio in data
29.12.17.

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a
depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Con decreto in data 9.11.17 è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore per procedere a nuova audizione dell'interessato.
Il ricorrente si è presentato e ha reso dichiarazioni. Sono stati prodotti nuovi documenti, come indicato a verbale.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, _____, privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Costa d'Avorio) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 8.3.2016 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale ha allegato un foglio manoscritto senza traduzione circa la persecuzione politica dopo le elezioni del 2010.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere ivoriano, di appartenere al gruppo etnico malenke e di essere di religione musulmana. Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso, dalla madre malata. Non era mai andato a scuola. Con riferimento ai motivi per i quali ha chiesto la protezione internazionale, ha riferito: che era stato preso e torturato da esponenti del partito del presidente eletto dopo le elezioni del 2010, avendo lui militato per Gbagbo, pur essendo di etnia melenkè e che, per tale ragione, era stato anche considerato un traditore; che la sua militanza era stata motivata dal fatto che il partito di Gbagbo aveva curato la madre, molto malata.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ..."*

Sentito dal Tribunale ha reso le dichiarazioni che risultano dal verbale in data 15.2.18. In particolare, ha dichiarato: "ricordo il colloquio davanti alla Commissione e confermo quanto allora dichiarato anche se vorrei oggi precisare alcune cose che quel giorno non sono state scritte bene nel verbale che mi è stato riletto velocemente dall'interprete e quindi non capito bene. La mia militanza con il partito di Gbagbo non era dovuta solo a motivi di riconoscenza per aver curato mia madre, ma anche a condivisione dell'ideologia politica di quel partito che voleva tutelare la salute dei poveri con l'accesso ai servizi sanitari, il diritto

alla scuola e al lavoro, tutti principi che già Gbagbo aveva in parte attuato con le sue riforme. La mia militanza nel partito risale al 2010, in funzione delle elezioni, ed è consistita nella propaganda insieme ad altri per Gbagbo, anche nei villaggi dove facevo da interprete in malinkè. I problemi che ho avuto con il partito dell'attuale Presidente risalgono alle elezioni, avvenute in due fasi tra il 2010 ed il 2011. Infatti, dopo la proclamazione della vittoria, i militanti del Presidente hanno preso i militanti del partito opposto che non erano riusciti a fuggire, tra cui c'ero io; siamo stati presi in due, perché volevano sapere dove fossero le armi; poi ci hanno portato sulla spiaggia con le mani legate e poi picchiati per tutto il giorno perché non dicevamo dove fossero le armi, cosa che in realtà noi non conosciamo. Poi siamo stati portati in un altro posto, ci hanno legato ma il mio amico non era stato legato bene, e quando i militanti del Presidente si sono allontanati perché era in corso uno scontro lasciando di guardia due persone, di cui una si era allontanata, il mio amico si è slegato e mi ha liberato e quindi siamo fuggiti. Ma, mentre io mi sono salvato, il mio amico è stato ucciso perché hanno sparato contro di noi. Poi mi hanno cercato a casa, dove mi ero nascosto, e trovando mio padre che ha negato che fossi lì, hanno preso lui e da allora non ne ho più saputo nulla. Tutto ciò è accaduto il 3.4.11 ed io sono fuggito rimanendo per tre giorni in una città lontana da lì, poi sono giunto ad Abidjan e da lì sono partito per il Burkina Faso.... Ho lasciato in Costa d'Avorio mia sorella e due fratelli con cui non ho contatti perché non sapevo come contattarli; nel 2017 una mia amica, che si sposta per motivi di lavoro, mi ha dato notizie di mia madre che ora è ospite di una persona... Se tornassi in Costa d'Avorio, penso che rischierei la mia vita perché il problema tra le diverse etnie (malinkè, che appoggiano il Governo attuale, e betè che appoggiano il Presidente sconfitto Gbagbo) non sono ancora risolti. Io sono malinkè e sono considerato un traditore. Anche recentemente nel 2017 ci sono stati dei problemi, una sparatoria tra militari, e poi c'è insicurezza nel Paese per la presenza di gruppi malavitosi contro i quali la polizia non fa nulla".

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di perseguitato politico.

Come ribadito dalla Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

Pertanto, alla luce di tali principi, applicati al caso in esame, si ritiene credibile che il ricorrente abbia lasciato la Costa D'Avorio in conseguenza delle torture subite per il suo appoggio al presidente uscente. Infatti: il ricorrente ha raccontato le vicende subite in modo sempre coerente, in tutte le sedi nelle quali è stato ascoltato; ha riferito le ragioni che lo avevano spinto a militare in favore di Gbagbo; ha raccontato, in modo dettagliato, le torture subite; ha presentato domanda di protezione appena giunto in Italia.

A tali considerazioni, relative alla coerenza interna delle dichiarazioni rese, deve poi aggiungersi che, quanto riferito trova conferma nelle fonti consultate dal Tribunale che, proprio nel periodo indicato dal ricorrente, descrivono con precisione la situazione socio-politica caratterizzata dai gravi conflitti legati alle elezioni di Wattara (cfr. fonti citate di seguito).

La Commissione Territoriale, pur ritenendo credibile il racconto del ricorrente e pur avendo riconosciuto che quanto narrato risulta riconducibile ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ha rigettato la domanda non ritenendo attuale, alla luce del mutato quadro politico, il pericolo lamentato dal ricorrente.

Le valutazioni della Commissione non possono essere condivise. Ciò che consente di ritenere fondato il timore di subire persecuzioni deve, infatti, essere rinvenuto, nel caso in esame, nella considerazione, da parte delle forze politiche vicine all'attuale Presidente, del sostegno assicurato dal ricorrente a Gbagbo. Del tutto irrilevante che l'attività di sostegno prestata dal ricorrente non fosse dettata da una reale adesione ideologica (come, invece, precisato dinanzi al Tribunale), ma dal debito morale nei confronti del precedente Presidente per le cure prestate in favore della madre.

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente deve ritenersi sussistente il rischio di atti persecutori in quanto, in caso di rientro in Costa D'Avorio, il ricorrente, per l'attività di supporto prestata nei confronti di Gbagbo, rischierebbe di subire persecuzioni per motivi politici.

Infatti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire: **atti persecutori** come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7); **da parte dei soggetti indicati** dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione; **per motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.

Nel caso in esame, sussistono tutti gli elementi sopra indicati. L'esistenza degli atti persecutori può essere ravvisata nelle violenze subite tra il 2010 ed il 2011 (in particolare, il ricorrente ha riferito di essere stato rapito, portato vicino al mare e torturato per avere informazioni sul luogo in cui erano state nascoste le armi), alla luce delle violenze che ancora oggi proseguono nei confronti delle persone sospettate di aver sostenuto l'ex presidente. In particolare, nelle Linee Guida provvisorie dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione della necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dalla Costa D'Avorio, del 15.6.2012, l'UNHCR ha ritenuto "che i membri ed i sostenitori dell'opposizione politica e gli individui con (reali o presunti) legami con il governo dell'ex Presidente Gbagbo possano – a seconda delle circostanze individuali del caso - avere



bisogno della protezione internazionale riconosciuta ai rifugiati sulla base dell'opinione politica (reale o attribuita). Per le persone rientranti in tale profilo, va posta la dovuta attenzione alle considerazioni di esclusione".

Nel Rapporto Annuale di Amnesty International 2017/2018 si legge: "persone sospettate di aver sostenuto l'ex presidente Gbagbo sono state processate per le violazioni dei diritti umani compiute durante e dopo le elezioni del 2010. Di contro, nessuno dei sostenitori del presidente in carica Ouattara è stato arrestato o processato per violazioni dei diritti umani... Circa 200 sostenitori di Laurent Gbagbo, in arresto dal 2011 per i crimini che secondo l'accusa erano stati commessi durante la violenza postelettorale, erano ancora detenuti in attesa del processo a loro carico. Due di loro, Bonfils, sono morti in custodia nel 2017. Alcuni detenuti sono stati rimessi in libertà provvisoria ed erano in attesa di processo".

Nelle COI Compilation sulla Costa D'Avorio dell'UNHCR, dell'agosto 2017 (consultabile al seguente [link](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59cc9fb14&skip=0&query=Gbagbo&coi=CIV&searchin=fulltext&sort=date) <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59cc9fb14&skip=0&query=Gbagbo&coi=CIV&searchin=fulltext&sort=date>) si legge che continuano a registrarsi frequenti violazioni dei diritti umani, commessi dalle forze dell'ordine contro i supporters di Gbagbo.

Nel caso in esame, dunque, l'agente di persecuzione è rappresentato proprio dalle Forze di Governo (autorità statuali) ed il motivo della persecuzione è l'aver sostenuto l'ex Presidente (quindi, un motivo riconducibile alle ragioni politiche).

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (delibera del 9.11.17 n. 2017/8089) e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

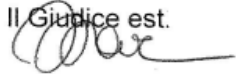
P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- in riforma del provvedimento emesso il giorno 8.6.17 e notificato il 24.8.17, riconosce a _____ nato in Costa d'Avorio il 1.6.1987, CUI _____ lo status di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2018

Il Giudice est.



Il Presidente

